

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. L'elenco è suddiviso per materia civile e penale.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e pubblicato nel proprio sito e può essere presentata da coloro che:

A) hanno frequentato proficuamente:

- 1) un Corso di Formazione realizzato dal COA,
- 2) un corso di contenuto analogo a quello proposto dal COA organizzato da Enti o Associazioni diverse, approvato e accreditato dallo stesso COA o dal CNF;

B) nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione) e che dimostrino un'esperienza specifica nel settore.

I requisiti sopra indicati si intendono alternativi

Per potere essere iscritti nell'elenco è necessario altresì

- aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 5 anni;
- non avere subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
- non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
- essere in regola con i crediti formativi;
- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

La domanda di iscrizione può essere presentata, presso la Segreteria dell'Ordine a mezzo pec, utilizzando l'apposito modello consultabile sul sito.

La domanda dovrà contenere altresì l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 3. Corso di aggiornamento formativo

L'avvocato iscritto dovrà conseguire ogni anno almeno 6 crediti di aggiornamento formativo nella specifica materia in ambito civile e/o penale. In caso contrario sarà cancellato dall'Elenco. L'iscrizione verrà ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo. La cancellazione non avrà luogo se il mancato conseguimento dipenda da causa di forza maggiore.

Art 4. La tenuta dell'Elenco

L'elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto ed in quello del Tribunale di Spoleto ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto o ad un Suo delegato che provvederà alle iscrizioni ed alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascerà la certificazione di iscrizione.

Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.


Le revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è triennale.

Art. 5 Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui agli artt. 2 e 3.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco.

Il Presidente
Avv. Pietro Morichelli



Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Merini

